



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Direzione Generale dei Magistrati*

*Al Direttore Generale*

**Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione**

**Al Signor Procuratore generale della Corte di Cassazione**

**Ai Signori Presidenti di Corte di appello**

**Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di appello**

**Al Signor Segretario Generale della Giustizia amministrativa**

Loro sedi

**OGGETTO:** *Circolare attuativa del decreto interministeriale 31 dicembre 2018, recante la determinazione annuale delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione delle borse di studio per l'anno 2018. Istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli Uffici giudiziari.*

## **Premessa**

Il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 31 dicembre 2018, reca la determinazione annuale delle risorse destinate all'erogazione delle borse di studio per coloro che abbiano svolto i tirocini formativi di cui all'art. 73, del d.l. n. 69 del 2013, per l'anno 2018, individuandone i requisiti di attribuzione.



In particolare, le borse di studio sono attribuite a coloro che – ammessi allo *stage* - ne facciano richiesta, fino all'esaurimento delle risorse disponibili (nell'ambito della quota del Fondo Unico Giustizia assegnata al Ministero della Giustizia nell'esercizio finanziario 2018) e nel rispetto delle modalità di seguito precisate.

Il citato decreto interministeriale rimanda la definizione delle modalità di trasmissione dei dati suddetti da parte degli Uffici giudiziari all'apposita circolare di questa Direzione Generale.

Con la presente circolare, oltre a riportarsi in maniera essenziale la disciplina relativa all'erogazione dei benefici di che trattasi, vengono dettate specifiche indicazioni sui precipi incombenti gravanti sui diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Allo scopo di rendere più fluido, efficace ed efficiente il processo di raccolta dei dati e di elaborazione della graduatoria, tenuto conto della estrema celerità della procedura, caratterizzata da tempi ristretti ed esattamente predeterminati per ciascun segmento di attività, sia permesso raccomandare alle SS.LL. di procedere puntualmente nei termini di seguito chiariti.

Tale ultima raccomandazione, finalizzata a garantire il **rispetto puntuale e scrupoloso delle prescrizioni del decreto**, si palesa oggi più che mai stringente, tenuto conto delle gravissime criticità emerse nell'ultima tornata di assegnazione dei medesimi benefici, nei termini di seguito indicati.

#### **Segue: le criticità emerse nell'anno 2018**

La procedura di assegnazione delle borse di studio indetta nell'anno 2018 si è svolta con grandi difficoltà operative, ha generato diversi contenziosi giudiziari ed ha causato una gravissima complicazione della complessiva attività di gestione della procedura.

Le anomalie emerse sono state essenzialmente conseguenza di **errori valutativi**, di validazione o di trasmissione delle domande **da parte degli uffici giudiziari**, errori peraltro denunciati anche a distanza di tempo dalla definitiva approvazione della graduatoria.

Per evitare conseguenze e responsabilità ulteriori, con un enorme impegno conservativo ed in via del tutto eccezionale, questa Amministrazione ha proceduto, grazie allo stanziamento sopravvenuto di risorse aggiuntive dedicate, al recupero postumo delle posizioni dei numerosi aventi diritto, pretermessi nella graduatoria per l'errore a monte compiuto dall'ufficio validante.

Ebbene, per esigenze di massima tutela di tutti i soggetti coinvolti, va qui segnalato che la soluzione di recupero indicata è stata adottata l'anno scorso in via assolutamente eccezionale e contingente. Sarà di conseguenza difficile poter replicare in futuro, in caso di

nuove situazioni di errore provenienti dagli Uffici, analoghe soluzioni conservative adottate in sede centrale.

Pertanto, ad evitare possibili **margin** di **responsabilità** diretta, resta fondamentale garantire il pieno e più rigoroso rispetto del decreto interministeriale di cui all'oggetto e delle istruzioni attuative di seguito precisate.

### 1. Presentazione ed eventuale integrazione della domanda

I soggetti istituzionali deputati dovranno verificare il rispetto delle modalità di formalizzazione della domanda prescritte dal decreto in oggetto e di seguito sunteggiate.

Il tirocinante che intende chiedere la borsa di studio per il tirocinio *ex art. 73, d.l. 69/2013*, svolto nel corso dell'anno 2018, dovrà presentare apposita domanda in formato cartaceo all'Ufficio giudiziario ove ha svolto lo *stage*, utilizzando la **modulistica allegata** alla presente circolare e comunque pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia.

La domanda - si ribadisce - da presentarsi esclusivamente utilizzando l'allegato modulo, deve indicare, a pena di inammissibilità:

- le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
- la data di inizio del tirocinio, il valore dell'indicatore ISEE-U, cioè l'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;
- l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale si desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.

Alla domanda deve essere necessariamente allegata l'attestazione ISEE-U, rilasciata in data successiva al 1° gennaio 2019.

Si precisa che non potrà comunque essere ritenuta sufficiente la mera allegazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) o dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda volta ad ottenere l'attestazione del valore ISEE-U al CAF, all'INPS o ad altro ente autorizzato al rilascio. Del pari, non sarà valido l'esito di una mera simulazione di calcolo ISEE-U, che non costituisce certificazione.

La richiesta di borsa di studio potrà, ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero essere sottoscritta e presentata o spedita all'Ufficio giudiziario ove viene svolto il tirocinio, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso, al fine del rispetto del termine, vale la data di spedizione.

La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa dove è stato svolto il tirocinio (v. *infra* in caso di pluralità di sedi). Le domande dovranno essere ricevute da

ciascun Ufficio giudiziario e non dovranno in nessun caso essere inviate direttamente da parte del richiedente a questa Amministrazione.

La domanda produce effetti esclusivamente per la frazione di tirocinio formativo svolto nell'anno solare 2018, anche se esso abbia avuto inizio nel 2017 e/o si sia protratto anche nel 2019, ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa all'anno 2018.

La presentazione dovrà, sempre a pena di inammissibilità, intervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La pubblicazione, salvo imprevisti eventualmente sopravvenuti, è stata allo stato concordata con l'Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti del Dipartimento per gli Affari di Giustizia per il **numero del 30 aprile 2019**, Serie Generale (di modo che, in questo caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande verrebbe a scadere il **30 maggio 2019**).

La tardività della presentazione della domanda determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio.

## **2. Trasmissione dai singoli uffici giudiziari ai Capi di Corte. Invio dei dati validati al Ministero**

Gli Uffici giudiziari di primo grado della giustizia ordinaria trasmetteranno, come appresso specificato, al competente Ufficio di Corte (Corte di Appello e relativa Procura Generale, rispettivamente per gli Uffici giudicanti e requirenti) le domande di borsa di studio per l'anno 2018, comprensive degli allegati.

I Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e il Consiglio di Stato provvederanno alle medesime incombenze mediante invio al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

La Corte di Cassazione e la relativa Procura Generale (per i propri rispettivi tirocinanti), tutti i suddetti Uffici di secondo grado della giustizia ordinaria e il Segretariato generale della Giustizia Amministrativa trasmetteranno a questo Ministero - entro il termine perentorio del **19 giugno 2019** - i soli dati necessari per formare la graduatoria, ( i nominativi di coloro che hanno presentato ritualmente la domanda, indicando per ciascuno di essi il valore dell'ISEE-U), immettendoli nell'apposito applicativo "Tirocini formativi" fornito dalla DGSIA.

La trasmissione, da parte dei soggetti di cui al capoverso che precede, a questa Direzione dei singoli nominativi, con indicazione di tutti i dati richiesti dalla normativa, costituisce atto di formale validazione di ciascuna richiesta, equipollente all'attestazione della sua ammissibilità e di esistenza dei presupposti per il conseguimento della borsa di studio, nei limiti delle risorse disponibili.

Si richiama pertanto l'attenzione delle SS.LL. sulla precisa consistenza dei requisiti di ammissione al tirocinio previsti dall'art. 73, cit. e sui requisiti di ammissibilità della richiesta di borsa di studio previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale menzionato (oltre a quanto sopra chiarito in merito alla attestazione ISEE-U).

Non dovranno essere inseriti i nominativi dei tirocinanti le cui domande di borsa di studio siano valutate inammissibili (es. per tardività, per mancato rispetto delle forme previste, etc.).

L'immissione dei dati da trasmettere a questa amministrazione, da parte dei soggetti indicati, dovrà avvenire nel rispetto delle Linee guida del *software* dedicato "Tirocini Formativi", predisposte dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ed allegate alla presente circolare.

Si segnala che le predette Linee guida prevedono, a supporto delle attività connesse con l'uso del *software*, l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica ([tirocini2018@giustizia.it](mailto:tirocini2018@giustizia.it)), che è utilizzabile per qualsiasi richiesta di informazioni, ai fini di assicurare ogni necessario sostegno alle attività di importazione dei dati e di popolamento del database.

Secondo le indicazioni della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, il 10 maggio 2019, avverrà l'avvio in esercizio del suddetto applicativo. Quindi a partire da tale ultima data sarà possibile l'inserimento - anche progressivo e non simultaneo - dei dati per l'erogazione della borsa di studio da parte della Corte di Cassazione e della relativa Procura Generale, delle Corti d'Appello e delle relative Procure Generali e del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

In conseguenza del sistema di preclusioni delineato dal decreto interministeriale, la mancata comunicazione di uno o più nominativi ne renderà impossibile il successivo inserimento nella graduatoria finale. Non sarà dunque possibile integrare i dati già trasmessi a questo Ministero, dopo la scadenza del termine previsto per tale incumbente.

In tale direzione, sia permesso anche ribadire che, ai fini della elaborazione della graduatoria, verranno presi in considerazione solo i dati trasmessi dagli Uffici suddetti mediante tale applicativo, con ogni conseguente responsabilità a carico dei medesimi per errori, omissioni, ritardi o anomalie di trasmissione (v. *supra*).

### **3. Criteri essenziali di riferimento**

Al fine di consentire agli Uffici giudiziari di operare in maniera uniforme, si precisa che:

1. I periodi di sospensione dell'attività di *stage* (in vista di una sua futura ripresa nella medesima sede e per un giustificato motivo: ad esempio, per gravidanza e

- puerperio), qualora formalmente autorizzati dal Capo dell'Ufficio giudiziario dove si svolge il tirocinio, non sono motivo di esclusione dal beneficio della borsa di studio, che dovrà tuttavia essere considerata solo per i periodi effettivamente svolti.
2. In attesa di una più organica regolamentazione dell'istituto, anche d'intesa col CSM, l'intervenuto mutamento *in itinere* della sede di svolgimento del tirocinio formativo potrà essere considerato - secondo le circostanze del caso concreto - non ostantivo rispetto all'erogazione della borsa di studio, in presenza di autorizzazione da parte del Capo dell'Ufficio di destinazione e di quello di provenienza. Nel caso in questione, il richiedente avrà l'onere di presentare, presso ciascun ufficio di svolgimento del tirocinio, una domanda per ogni singolo periodo di *stage* svolto continuativamente.
  3. In tutti i casi di eventuale interruzione *in itinere* dello *stage* o di carenza sopravvenuta, anche se temporanea, dei presupposti di erogazione della borsa di studio, il Capo dell'ufficio dovrà formulare specifica indicazione in tal senso (cfr. art. 73, comma 9 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69). Resta fermo il diritto all'erogazione della borsa per il periodo effettivamente svolto.
  4. La definitiva rinuncia al tirocinio formativo non preclude l'erogazione della borsa di studio per il periodo effettivamente svolto.

#### **4. La graduatoria finale**

Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per l'invio delle domande da parte degli Uffici giudiziari (e pertanto, nella suddetta scansione temporale, entro **il 9 luglio 2019**), questa Direzione Generale predisporrà la graduatoria degli aventi diritto alle borse di studio.

L'atto sarà formato esclusivamente sulla base delle informazioni trasmesse dai menzionati soggetti ordinamentali, **senza possibilità di successiva correzione degli eventuali errori compiuti e senza alcuna conseguente responsabilità a carico del Ministero.**

La graduatoria predisposta da questa Amministrazione sarà resa poi nota mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'articolo 4 del decreto citato, in base al valore crescente dell'ISEE-U calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà corrisposta in un'unica soluzione la borsa di studio in base al periodo di *stage* svolto, computato su base giornaliera.

personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'articolo 73, comma 1, cit., nonché del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a quindici ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali.

Resta ferma la più ampia disponibilità di questa Direzione generale a fornire ogni contributo informativo ritenuto di possibile interesse.

Ringraziando per la preziosa collaborazione, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Casola



Si allega:

- 1) facsimile domanda di attribuzione borsa di studio;
- 2) *Linee Guida per l'acquisizione informatizzata della domanda di assegnazione di borsa di studio* predisposte da D.G.S.I.A.

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'(1)  
(ARTICOLI 38, 46, 47, 48 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Al Ministero della Giustizia  
(tramite Ufficio giudiziario di svolgimento tirocinio formativo)

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_

Maschio - Femmina C.F.: \_\_\_\_\_

CHIEDE

al Ministero della Giustizia l'assegnazione di una borsa di studio, per l'anno 2018, ex art. 73, c. 8-bis, d.l. n. 69/2013, nella misura che sarà determinata in base alla durata di effettivo svolgimento del tirocinio e nei limiti delle risorse disponibili..

A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o di uso e formazione di documenti falsi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445(2),

DICHIARA

di essere nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (prov.) \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in via \_\_\_\_\_

di aver effettuato il tirocinio formativo ex art. 73, D.L. 69/2013 presso l'Ufficio giudiziario:

data di inizio del tirocinio: \_\_\_/\_\_\_/201\_\_\_ (per i tirocini iniziati nel 2017 inserire comunque la data effettiva di inizio)

data di fine del tirocinio: \_\_\_/\_\_\_/201\_\_\_ (per i tirocini ancora in corso al 31/12/2018 indicare tale data)

valore dell'indicatore ISEE-U calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario: € \_\_\_\_\_

Si impegna a ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:

\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Si impegna a comunicare qualsiasi variazione che determini decadenza dal beneficio.

Autorizza il Ministero della Giustizia – Direzione Generale dei Magistrati, nonché gli uffici giudiziari che ricevono la domanda e quelli superiori che la inviano al Ministero, al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data,

Firma (3)

Allega: attestazione ISEE-U

- (1) Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'attribuzione della borsa di studio
- (2) Questa Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 al controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
- (3) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la presente dichiarazione è valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore